

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 829

Contrasto agli illeciti a danno del patrimonio forestale regionale, anno 2016. Approvazione schema di convenzione.

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. 'Servizio di Coordinamento - Raccordo Funzionale ed Organizzativo' dott.ssa Daniela Volpe e confermata dal Dirigente del Servizio Gestione demanio forestale e dal Dirigente della Sezione Foreste, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- il Corpo forestale dello Stato, quale forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, costituisce per istituto una risorsa fondamentale a servizio della collettività per la difesa del patrimonio agro-silvopastorale italiano e per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi naturali;
- il Corpo forestale dello Stato, nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica ai sensi della L. n.121/1981 concorre al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane e agisce, altresì, come struttura operativa nazionale alle attività di protezione civile;
- la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. n. 616/77 e successivi, tende ad attuare il migliore svolgimento delle attività istituzionali che hanno un contenuto tecnico, di vigilanza e controllo, di prevenzione e previsione dei fenomeni calamitosi, di promozione e divulgazione dei temi ambientali, nonché di formazione e aggiornamento del personale dipendente.

CONSIDERATO che:

- la Legge n. 36/2004, all'art. 4, comma 1, prevede che il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali abbia facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse, sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito, A.Q.N.) regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, al quale le relative convenzioni si debbono attenere;
- ai sensi del citato A.Q.N., le funzioni e i compiti affidati dalla Regione al Corpo forestale dello Stato sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla Giunta regionale o dagli Assessorati competenti per materia;
- ciascuna convenzione deve prevedere l'elenco dei compiti da affidare al Corpo forestale dello Stato da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 3 del su citato A.Q.N., gli obiettivi di massima da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Corpo forestale dello Stato per l'espletamento delle funzioni affidate; deve inoltre prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della risoluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;
- la L. n. 36/2004, all'art. 2, comma 1, lett. b) prevede che il Corpo Forestale dello Stato svolga attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, ed in particolare di tutela del patrimonio faunistico e naturalistico;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- alla luce dei risultati ottenuti e delle proposte riportate in sede di commissione paritetica del 17.11.2015 costituita con DDS n. 57 del 06.05.2015, si conviene sulla necessità di intensificare le attività di controllo dei tagli abusivi e furti di legna, della corretta utilizzazione boschiva dei tagli autorizzati nonché il controllo del pascolo abusivo;
- che la Regione Puglia intende, pertanto promuove il consolidamento della collaborazione con il C.F.S., innovandone i contenuti in conformità all'A.Q.N. e alle aspettative della collettività e dell'opinione pubblica, con l'obiettivo di:

- a) assicurare una maggiore tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Puglia dai tagli abusivi, furti di legna e dal pascolo abusivo che provocano notevoli danni al soprassuolo forestale arbustivo ed in particolare alla rinnovazione nei boschi sottoposti a taglio o danneggiati dal fuoco, intensificando l'attività di vigilanza e controllo;
- b) assicurare una maggiore azione di sorveglianza sulle aree Rete Natura 2000, al fine di preservarne i valori naturalistici, ambientali e di biodiversità esistenti;
- c) assicurare una maggiore azione di sorveglianza sulla corretta utilizzazione dei tagli autorizzati;
- d) assicurare maggiori azioni di sorveglianza e controllo dei fenomeni di dissesto idrogeologico correlati al taglio abusivo di piante e al pascolamento illecito nei terreni coperti da cespugli (aventi funzioni protettive del suolo) e nelle formazioni boschive;

RICONOSCIUTA pertanto l'opportunità e la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, quale struttura idonea al perseguimento delle finalità in premessa;

VISTI:

- il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";
- la L. 6 febbraio 2004, n. 36, "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";
- la L.R. n. 18/2000 e la L.R. n.14/2001 che dettano disposizioni in materia forestale;
- le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestali attualmente vigenti nella Regione Puglia;
- il Regolamento della Regione Puglia n. 10/2009 "Tagli boschivi", emanato in attuazione della precitata legge regionale, che disciplina i tagli boschivi;
- il Regolamento della Regione Puglia n. 5/2015 " L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. L.. 3267/1923";
- la L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018";
- la deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 159 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale.

Che

- nelle more dell'approvazione di un provvedimento generale da parte della Giunta regionale, la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 della legge n. 208/15; gli spazi finanziari autorizzati saranno portati in detrazione da quelli complessivamente disponibili.

Per quanto sopra si propone di approvare lo schema di convenzione, composto da n. 6 (sei) facciate, parte integrante del presente atto, da stipulare tra la regione Puglia — Servizio Foreste e il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali — C.F.S, Coordinamento Regione Puglia.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011

La spesa riveniente dall'attuazione della presente deliberazione è autorizzata in termini di spazi finanziari; gli spazi finanziari autorizzati saranno portati in detrazione da quelli complessivamente disponibili. L'importo di €. 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) è da impegnare con determinazione del Dirigente della Sezione Foreste sul pertinente capitolo 121012 Miss. 09 Prog. 05 Tit. 1 del bilancio regionale es. 2016

Classificazione Decreto legislativo 118/2011	Miss.	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Livello III	Livello IV	Livello V
	9	05	1	04	01	01	001

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, confermate dal Dirigente del Servizio Gestione demanio forestale e dal Dirigente della Sezione Foreste, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art.4 co. 4 lett. f) e lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste dott. Leonardo Di Gioia;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Gestione demanio forestale, confermata dal Dirigente della Sezione Foreste;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e qui intese riportate, lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia — Sezione Foreste e il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali — C.F.S., Coordinamento Regione Puglia, composto da n. 6 (sei) facciate e parte integrante del presente atto;
- di incaricare il dirigente della Sezione Foreste alla sottoscrizione della convenzione, dando sin d'ora atto che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto;
- di autorizzare la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari; gli spazi finanziari autorizzati saranno portati in detrazione da quelli complessivamente disponibili;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Foreste ad adottare la determinazione di impegno e pagamento della somma di €. 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) sul capito 121012 del bilancio regionale esercizio finanziario 2016;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia accessibile dal sito www.regione.puglia.it.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI
E FORESTALI, PER L'IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI
COMPETENZA REGIONALE**

Il giorno _____ in _____, presso _____
_____ si costituiscono:

la Regione Puglia (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente della Sezione Foreste della Regione Puglia dott. Luigi Trotta, nato a Bari l'11 settembre 1960, autorizzato alla sottoscrizione dalla Giunta Regionale giusta Deliberazione n. _____ del _____
e

il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, (C.F. 80014940722), rappresentato dal Comandante Regionale del C.F.S., Dir. Sup. SILLETTI Giuseppe, nato a Santeramo in Colle (BA) il 27 febbraio 1953, autorizzato alla sottoscrizione dal capo del Corpo forestale dello Stato con nota n. _____ del _____;

VISTI

- il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";
- la L. 6 febbraio 2004, n. 36, "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";
- la L.R. n. 18/2000 e la L.R. n.14/2001 che dettano disposizioni in materia forestale;
- le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestali attualmente vigenti nella Regione Puglia;
- il Regolamento della Regione Puglia n. 10/2009 "Tagli boschivi", emanato in attuazione della precitata legge regionale, che disciplina i tagli boschivi;
- il Regolamento della Regione Puglia n. 5/2015 "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D: L. 3267/1923";
- la Deliberazione n. _____ in data _____ con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato in schema la presente convenzione.

PREMESSO CHE:

a) il Corpo forestale dello Stato, quale forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, costituisce per istituto una risorsa fondamentale a servizio della collettività per la difesa del patrimonio agro-silvo-pastorale italiano e per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi naturali; nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica ai sensi della L. n.121/1981 concorre al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane e agisce, altresì, come struttura operativa nazionale alle attività di protezione civile;

b) la Legge n. 36/2004, all'art. 4, comma 1, prevede che il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali abbia facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse, sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. n.616/77 e successivi, tende ad attuare il migliore svolgimento delle attività istituzionali che hanno un contenuto tecnico, di vigilanza e controllo, di prevenzione e previsione dei fenomeni calamitosi,



di promozione e divulgazione dei temi ambientali, nonché di formazione e aggiornamento del personale dipendente;

d) in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito, A.Q.N.) regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, al quale le relative convenzioni si debbono attenere;

e) ai sensi del citato A.Q.N., le funzioni e i compiti affidati dalla Regione al Corpo forestale dello Stato sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla Giunta regionale o dagli Assessorati competenti per materia;

f) ai sensi del citato A.Q.N., ciascuna convenzione deve prevedere l'elenco dei compiti regionali da affidare al Corpo forestale dello Stato da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 3 del su citato A.Q.N., gli obiettivi di massima da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Corpo forestale dello Stato per l'espletamento delle funzioni affidate; deve inoltre prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della risoluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;

g) in merito alla presente convenzione il Comando regionale ha provveduto alla preventiva informazione delle OO.SS. maggiormente rappresentative del personale del Corpo forestale dello Stato, così come risulta agli atti dello stesso;

h) la L. n. 36/2004, all'art. 2, comma 1, lett. b) prevede che il Corpo Forestale dello Stato svolga attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, ed in particolare di tutela del patrimonio faunistico e naturalistico;

i) l'attività convenzionata tra il Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato e la Regione Puglia ha finora permesso di conseguire un ridimensionamento dei fenomeni illeciti;

j) alla luce dei risultati ottenuti e delle proposte riportate in sede di commissione paritetica del 17.11.2015 costituita con DDS n. 57 del 06.05.2015, si conviene sulla necessità di intensificare l'attività di vigilanza contro le violazioni a danno del patrimonio boschivo/forestale regionale, restando l'operatività nella piena e completa autonomia del Corpo forestale dello Stato.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'impiego del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato "C.F.S.") nelle attività di controllo dei tagli abusivi e furti di legna, della corretta utilizzazione boschiva dei tagli autorizzati nonché il controllo del pascolo abusivo.
2. Con la presente convenzione vengono individuate le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il C.F.S. pone in essere con la Regione, nel rispetto dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica del C.F.S, della sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato, nonché nella salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla Legge 6 febbraio



2004, n. 36 e da ogni altra legge o regolamento dello Stato, pur nel rispetto della reciproca autonomia degli Organismi sottoscrittori della presente Convenzione.

Art. 2

(Articolazione ed operatività del C.F.S.)

1. Il C.F.S. opera sul territorio regionale con propria struttura autonoma di cui la Regione riconosce e rispetta l'autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa è così articolata:
 - Comando Regionale, nel capoluogo di regione, al quale è preposto il Comandante regionale nominato secondo le norme previste dall'ordinamento del C.F.S.;
 - Comandi Provinciali, nei capoluoghi di provincia, ai quali sono preposti Comandanti provinciali, nominati secondo le norme previste dall'ordinamento del C.F.S. e alle cui dirette dipendenze sono posti i rispettivi Comandi di Stazione forestale;
 - Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente, nell'ambito dei Parchi nazionali e Uffici Territoriali per la Biodiversità, nell'ambito delle Riserve naturali dello Stato, ai quali sono preposti funzionari direttivi nominati secondo le norme previste dall'ordinamento del C.F.S. e alle cui dirette dipendenze sono posti i rispettivi Comandi di Stazione forestale e Posti Fissi.
2. La programmazione e l'attuazione delle attività, oggetto della presente convenzione, è posta in capo ai Comandi Provinciali ed i Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente delle provincie interessate e sarà coordinata dal Comando Regionale C.F.S. per la Puglia, con tempi e modalità da esso ritenuti più opportuni in relazione al fenomeno da contrastare.

Art. 3

(Articolazione dei rapporti istituzionali)

1. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione, intercorrono tra il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, o il Capo del C.F.S. in quanto suo delegato, ed il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore competente, *ratione materiae*.
2. Sul piano operativo i rapporti intercorrono, a livello regionale, tra il Comandante regionale del C.F.S. e il Dirigente della Sezione Foreste; a livello provinciale, tra i dirigenti competenti della Sezione Foreste, i Comandanti provinciali del C.F.S. e i funzionari responsabili dei C.T.A. e U.T.B sentiti, rispettivamente, il superiore Comandante regionale e il dirigente della Sezione Foreste.
3. L'impiego del C.F.S. nelle attività e nei compiti previsti nella presente convenzione è considerato a tutti gli effetti servizio d'istituto.

Art. 4

(Commissione paritetica)

1. E' istituita con successiva determinazione del dirigente della Sezione Foreste una commissione paritetica formata da quattro persone, di cui due scelte tra i dirigenti e i funzionari del C.F.S. in servizio nella regione previa designazione del Comandante Regionale e due scelte tra i dirigenti e/o funzionari della Regione all'uopo designati.



2. La Commissione ha funzioni di verifica annuale dell'adempimento dei compiti affidati al C.F.S., di eventuale proposizione di attività che si rendessero necessarie nel periodo di validità della presente Convenzione, nonché di risoluzione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente insorte. Ad essa spetta, inoltre, definire tempi e modalità di attuazione delle attività previste al raggiungimento degli obiettivi di massima dell'art. 5.
3. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno; può essere, altresì, sempre convocata su richiesta di una delle parti.
4. La Commissione può avanzare proposte di modifica e/o di integrazione alla presente Convenzione.

Art. 5
(Obiettivi di massima)

1. La presente Convenzione promuove il consolidamento della collaborazione tra C.F.S. e Regione, innovandone i contenuti in conformità all'A.Q.N. e alle aspettative della collettività e dell'opinione pubblica.
2. Gli obiettivi di massima da raggiungere sono di seguito indicati:
 - a) assicurare una maggiore tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale della regione Puglia dai tagli abusivi, furti di legna e dal pascolo abusivo che provocano notevoli danni al soprassuolo forestale arbustivo ed in particolare alla rinnovazione nei boschi sottoposti a taglio o danneggiati dal fuoco, intensificando l'attività di vigilanza e controllo;
 - b) assicurare una maggiore azione di sorveglianza sulle aree Rete Natura 2000, al fine di preservarne i valori naturalistici, ambientali e di biodiversità esistenti;
 - c) assicurare una maggiore azione di sorveglianza sulla corretta utilizzazione dei tagli autorizzati;
 - a) assicurare maggiori azioni di sorveglianza e controllo dei fenomeni di dissesto idrogeologico correlati al taglio abusivo di piante e al pascolamento illecito nei terreni coperti da cespugli (aventi funzioni protettive del suolo) e nelle formazioni boschive;

Art. 6
(Disponibilità di informazioni)

1. La Regione si impegna a fornire al C.F.S. ogni informazione utile riguardo le autorizzazioni al taglio rilasciate ai sensi del Regolamento regionale 10/2009 e le autorizzazioni al pascolo rilasciate ai sensi del Regolamento regionale 5/2015 per le aree oggetto di controllo, mettendo a disposizione la relativa documentazione.
2. Il C.F.S., di converso, mette a disposizione i propri sistemi informativi territoriali per le finalità statistiche della Regione.
3. Nel corso dell'attività, inoltre, il C.F.S. relaziona alla Regione anche in merito ad eventuali incipienti fenomeni di dissesto idrogeologico da imputarsi al taglio abusivo di piante e al pascolamento illecito nei terreni coperti da cespugli e nelle formazioni boschive.
4. Il C.F.S. si impegna a fornire alla Regione i dati relativi ai rilievi delle aree boscate illecitamente sottoposte a tagli e/o danneggiate dal pascolo abusivo.



5. Il C.F.S. si impegna a fornire alla Regione la cartografia sinottica regionale con la localizzazione degli illeciti rilevati, per meglio monitorare il fenomeno e indirizzare per il futuro l'azione repressiva.

Articolo 7
(Raccolta dati e relazione sull'attività svolta)

1. Il C.F.S., alla fine dell'attività stabilita dalla presente convenzione e comunque entro il 30 novembre 2016, presenta alla Regione una relazione tecnico-operativa sull'attività svolta con il dettaglio dei controlli effettuati e degli illeciti riscontrati nonché i risultati conseguiti e gli oneri sostenuti.
2. Il C.F.S. provvederà altresì a fornire i dati per la rilevazione statistica di cui al precedente articolo 6, e ad integrare le eventuali informazioni nel Sistema Informativo della Montagna (SIM) e/o altre banche dati in uso alla Regione.
3. Per le finalità della presente Convenzione, la Regione e il C.F.S. si impegnano a valutare e a sperimentare le possibili modalità di condivisione delle banche dati e di cooperazione applicativa fra i rispettivi sistemi informativi.

Art. 8
(Oneri convenzionali riconosciuti mediante corrispettivo)


1. La Regione eroga al C.F.S. la somma omnicomprensiva di €. 35.000,00 (trentacinquemila/00 euro) quale concorso per tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici del C.F.S. nonché delle loro articolazioni territoriali con riferimento alle attività di cui alla presente Convenzione.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 grava sul bilancio di esercizio 2016 della Regione Puglia.
3. L'importo complessivo sarà corrisposto al C.F.S. in conto "entrate eventuali e diverse concernenti il Mipaaf, capo 17°, capitolo 3590, art. 5 (IBAN: IT0210100003245430017359005), per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del C.F.S. e sarà erogato in un'unica soluzione successivamente alla presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 7.

Art. 9
(Durata, modifiche ed integrazioni)

1. La presente convenzione ha validità per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 2016, ed entra in vigore dal giorno della stipula. Essa farà data dall'ultima firma digitale apposta dalle parti convenute. Le parti si riservano comunque la possibilità di concordare modifiche o integrazioni al testo in relazione ai processi di riorganizzazione del C.F.S. e della Regione, nonché a rilevanti innovazioni legislative o a fatti specifici, anche di ordine amministrativo e formale.

Art. 10
(Controversie)

1. Eventuali controversie dovranno essere risolte dalla Commissione paritetica di cui al precedente art. 4 entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti con la quale si solleva la questione controversa.



2. Nel caso in cui si determinassero divergenze riguardanti i rapporti tra il C.F.S. e la Regione, non risolvibili dalla Commissione Paritetica, la controversia sarà sottoposta al competente Foro di Bari.

Art. 11
(Registrazione)

1. Le parti convengono che la presente Convenzione, trattandosi di scrittura privata non autenticata avente come oggetto prestazioni non soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, Il comma D.P.R. 131/86 e successive modifiche, con spese a carico del richiedente.
2. Per quanto non contemplato nel presente atto si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

Per la Regione Puglia
Il dirigente della Sezione Foreste
(dott. Luigi Trotta)

Per il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Il Comandante Regionale del C.F.S.
(dott. Giuseppe Silletti)



Il presente allegato che è composto da nr. 6 (SEI) fogli, è parte integrante dell'atto di Giunta Regionale nr. _____ del _____.

